

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";

VISTO l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25, recante " Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTO l'art. 55 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la l.r. 15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la nota del 22 marzo 2016, acquisita dal Dipartimento Regionale delle autonomie Locali il 22 marzo 2016 al n. 3989, con la quale il Dott. Roberto Bonaccorsi, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco del comune di **GIARRE**, comunicando altresì di avere revocato, con determinazione sindacale n. 20 del 17 febbraio 2016, tutti gli assessori in carica;

RILEVATO che, ai sensi del richiamato articolo 11, comma 1 della L.R. n. 35/1997 e s.m., la cessazione dalla carica del Sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva Giunta ma non del Consiglio che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con l'elezione congiunte del Sindaco e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

RILEVATO che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della l.r. 15.09.1997, n. 35, e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15.3.63, n.16, così come sostituito dall'art.14 della l.r. 23.12.2000, n. 30 ed integrato dall'art. 28 della l.r. 03.12.03, n. 20, dall'art. 13 della l.r. 16.12.08, n. 22, nonché dall'art. 2 delle l.r. 20.11.2014, n. 26, le competenze del Sindaco e della Giunta sono esercitate da un Commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere nominare un commissario straordinario avente i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15.3.63, n.16, come sostituito dall'art. 14 della l.r. 23.12.2000, n.30, integrato dall'art. 28 della l.r. 03.12.03, n. 20, dall'art. 13 della l.r. 16.12.08, n.22, nonché dall'art. 2 della l.r. n. 26/2014, previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

segue DP 542/GAB

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011(D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta Municipale del Comune di **GIARRE**.

Art.2) Nominare il sig./dott. Ernesto Biouca, qualifica Vice Prefetto
in servizio presso _____ Commissario Straordinario per la
gestione del Comune di **GIARRE**, in sostituzione degli Organi cessati dalla carica, fino alla prima
tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. n. 25/2000
contestualmente alla elezione del Consiglio comunale.

Art.3) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal
D.P. n. 138/Serv.4/S.G del 08 maggio 2009, pubblicato sulla GURS n. 23 del 22 maggio 2009, in
rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. –
supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla
data di insediamento nella carica, il cui onere sarà posto as carico del comune di **GIARRE**.

Palermo, li 13 APR. 2016

L'ASSESSORE

A.L. Lanteri

Lanteri

IL PRESIDENTE

Rosario Crocetta

